



# CITTA' DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI ~~CC~~ N° 27 DEL 8.3.84

Prot. N. ....

Risposta al foglio N. .... del .....

Allegati N. ....

OGGETTO: REGOLAMENTO per l'EROGAZIONE dell'ASSISTENZA ECONOMICA O  
"MINIMO VITALE" e DETERMINAZIONE NUOVI CRITERI GENERALI.

Affermato il principio che la società civile ha il dovere di garantire ad ogni cittadino, quindi anche a coloro che non siano in grado di raggiungerlo con le proprie forze attraverso il reddito di lavoro o una adeguata pensione, un livello minimo di sussistenza, appare giusto riconoscere e stabilire, quale obiettivo da conseguire nel medio e lungo periodo, il "MINIMO VITALE", concettualmente definito come il diritto di ogni cittadino a percepire un reddito minimo dato dal lavoro, dal sistema previdenziale o da altri interventi pubblici, singolarmente o congiuntamente.

Da molti anni l'Assessorato ai Servizi Sociali di questo Comune si è posto quale obiettivo primario quello della individuazione di precisi criteri per l'accertamento delle situazioni di bisogno e per la determinazione degli interventi di carattere economico, tali da garantire uniformità di trattamento e livelli minimi di assistenza per tutti, sempre comunque nei limiti di bilancio.

Dopo un periodo di sperimentazione (dal 1979), durante il quale il concetto del minimo vitale è stato adottato in tutte le decisioni dell'Assessorato, appare ora logica conseguenza la sua formalizzazione in un regolamento.

La proposta attuale si presenta infatti quale frutto di anni di esperienze nel campo dei Servizi Sociali, e quale proposta aperta per eventuali modifiche che via via si renderanno necessarie.

L'attuazione del "minimo vitale" si traduce in pratica nell'applicazione di una tabella di "costi", indispensabili per

per il sostentamento e per la dignità del singolo e della famiglia. I costi considerati per la determinazione del "minimo vitale", si riferiscono, in misura percentuale, alla spesa per l'abbigliamento, l'alimentazione, alla normale spesa per la salute e l'igiene, alle spese per il governo della casa e per la vita di relazione.

Alla cifra così determinata va poi aggiunto l'ammontare del canone corrisposto per l'abitazione, non predeterminabile forfettariamente in quanto differenziato da nucleo a nucleo.

La misura del contributo erogato dall'Amministrazione Comunale è dato dalla differenza tra la cifra determinata come sopra esposto e l'ammontare dei redditi (lavoro, pensioni, contributi vari, ecc.) di cui ogni singolo o famiglia dispone.

Il "Minimo Vitale" è quindi unico e applicabile a tutti, ma con ciò non si disconosce la necessità della personalizzazione dell'assistenza, in quanto la considerazione dei bisogni atipici è garanzia che l'assistenza aderisca in modo specifico alle situazioni umane su cui si intende intervenire.

L'entità del minimo vitale non è e non può essere statica, ma va periodicamente (ogni anno) riveduta e aggiornata.

Con il presente provvedimento ci si propone:

- a) di definire le procedure da adottare per l'istruzione delle singole pratiche;
- b) di determinare l'entità degli interventi economici in denaro e in natura erogabili in forma ordinaria e straordinaria.

#### DESTINATARI DELL'INTERVENTO.

Possono essere assistiti tutti i cittadini, di cui allo art. 4 della L.R. n°55/82, residenti nel Comune di Montebelluna e specificatamente:

- anziani;
- inabili;
- persone e nuclei "a rischio";
- cittadini singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del D.P.R. 24/7/77 n° 616;
- vedove con figli minori di 15 anni a carico.

Motivi di ESCLUSIONE:

- reddito superiore al "Minimo Vitale";
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del Codice Civile modificato dall'art. 168 della legge 151/75) e che di fatto vi provvedano.

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e segg. del Codice Civile, ed in grado di provvedervi, esclude di norma dalla fruizione degli interventi economici di carattere continuativo e/o straordinario.

Il Servizio Sociale del Comune ha il compito di convocare tali persone e di informarle dei rispettivi obblighi di legge.

TIPOLOGIE e MODALITA' dell'INTERVENTO

- 1) CONTRIBUTI MENSILI erogati con il CRITERIO del "MINIMO VITALE" ad integrazione del reddito, da concedere a tempo indeterminato sino a revoca. Qualora si verifichi che l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi, in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, l'assegno mensile può essere sostituito da:

- pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, Enel, ecc.), i conti di negozi di generi alimentari, il canone di affitto, ecc.;
- esonero totale o parziale dal pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione di servizi.

Il contributo decorre dal mese successivo a quello della decisione assunta dalla Giunta Municipale, salvo casi particolari in cui, a discrezione dell'Assessore di reparto, vengono modificati i termini di decorrenza.

L'erogazione viene disposta con apposita deliberazione di Giunta, su conforme proposta del Servizio Sociale. Con identica procedura, saranno altresì disposte le revoche, o la sospensione e qualsiasi variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento.

Gli assegni in parola dovranno essere pagati dal Tesoriere Comunale, a mezzo mandato, ogni 27 del mese.

2) CONTRIBUTI STRAORDINARI, erogati per:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale di natura sanitaria, non previsti dal Ser. San. Naz. (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture ospedaliere lontane dalla residenza, ecc.);
- intervento di sostegno a nuclei familiari, le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (riscaldamento, traslochi, ecc.);
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda

di sussidi straordinari.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altre forme indirette di pagamento, come nel caso già citato del l'assegno mensile.

L'erogazione verrà disposta con deliberazione della Giunta Municipale, su proposta del Servizio Sociale.

E' prevista, inoltre, l'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti, sino all'importo massimo di £ 50.000= ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all'economista municipale, su proposta motivata dell'Assessore di reparto,

Per tutti gli assegni straordinari, in qualsiasi forma erogati, è richiesta preventiva conforme proposta del Servizio Sociale.

### 3) CONTRIBUTI TERAPEUTICI.

Il contributo mensile è riferito a bisogni particolari, non facilmente classificabili, relativi ad alcune forme di handicaps fisici e/o psichici (minori affetti da "mucoviscidiosi" o altri handicappati non titolari di assegno di accompagnamento).

L'intervento può essere concesso anche se l'utente supera il minimo vitale, fino ad un massimo di 10/12 milioni annui, e non si fa riferimento al reddito dei parenti tenuti agli alimenti.

### ENTITA' DELL'INTERVENTO.

L'entità del minimo vitale garantito viene stabilito e aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Municipale, previo parere della Commissione Consiliare. Qualora il nucleo familiare assistito sia composto da più persone, il calcolo del "minimo vitale" è fatto con il metodo scalare,

aggiungendo alla cifra stabilita per il capofamiglia quote proporzionalmente decrescenti, nel modo appresso indicato:

a) Tabella per l'applicazione del Minimo Vitale:

Capofamiglia	= importo mensile determinato in misura pari alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti, decurtata del 5%;
2° membro	= importo mensile pari all'80% di quello del capofamiglia;
3° membro	= importo mensile pari al 25% di quello del capofamiglia;
4° membro	= importo mensile pari al 25% di quello del capofamiglia;
5° membro e successivi.	= quota mensile pari agli assegni familiari.

Importi ANNO 1984 :

Capofamiglia	= £ 300.000=
2° membro	= £ 240.000=
3° membro	= £ 75.000=
4° membro	= £ 75.000=
5° m. e succ.	= quota mensile pari agli assegni familiari.

b) a tale cifra vanno poi aggiunti:

- il canone di affitto, nella misura massima di £ 100.000= mensile;
- le spese condominiali, solo se debitamente documentate e nella misura massima di £ 350.000= annue;
- le spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non usufruibili totalmente presso strutture pubbliche in presenza di soggetti portatori di handicaps o di stato di malattia.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo, ma anche l'eventuale utilizzo di quei servizi sociali (asili-nido, scuole materne, mensa comunale, assistenza domiciliare, lavanderia, ecc.) che, consentendo un reale risparmio nella gestione familiare, danno luogo ad un reddito indiretto.

PROCEDIMENTI per L'AMMISSIONE ai CONTRIBUTI di ASS. ECONOMICA.

a) Apertura del caso:

- domanda diretta dell'interessato, su apposito modello;
- domanda indiretta su proposta dei Servizi Sociali territoriali, Consigli di quartiere, gruppi di volontari, ecc.

b) documentazione richiesta:

- anagrafica: stato di famiglia e verifica anagrafica;
- economica: - busta-paga o certificati di pensione, o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL;
- ricevuta dell'affitto;
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo in età di lavoro.

Per i bisogni non compresi nel "minimo vitale", oltre alla suddetta documentazione, é richiesta:

- documentazione delle spese da effettuarsi;
- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;

- prescrizioni mediche per particolari necessità (diete, prestazioni varie);

Ogni utente inoltre dovrà presentare dichiarazione circa l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti e le loro condizioni economiche.

c) Accertamenti.

Per ogni richiesta, sono previsti, due tipi di accertamento:

- diretto: con visita domiciliare da parte dell'assistente sociale;
- indiretto: ogni qual volta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che si rileva (tenore di vita).

L'accertamento indiretto consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, attraverso l'accesso agli Uffici finanziari;
- accertamenti dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli Uffici competenti.

d) Istruttoria, che prevede:


- esame preliminare della documentazione prodotta;
- accertamento diretto della situazione economico-sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti. I parenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti;

- relazione dell'assistente sociale, con proposta del tipo di intervento o contributo.

Sia i provvedimenti di ammissione o di esclusione alla assistenza economica, sono comunicati per iscritto agli interessati, motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

e) Verifiche e controlli.

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa, l'assistente sociale deve disporre verifiche periodiche che, nel caso di contributi economici concessi a tempo indeterminato, sono, di norma, annuali, ai fini di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle attuali condizioni economiche dell'utente.



Montebelluna, 1 febbraio 1984

AGGIORNAMENTO ENTITA' MINIMO VITALE

Anno	1985	£.	330.000=
Anno	1986	£.	350.000=
Anno	1987	£.	380.000=
Anno	1988	£.	400.000=
Anno	1989	£.	430.000=
Anno	1990	£.	460.000=
Anno	1991	£.	500.000=
Anno	1992	£.	550.000=
Anno	1993	£.	580.000=
Anno	1994	£.	600.000=